



CNDCEC



Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare Studio N. 3/2020 del 09/01/2020

OGGETTO: Pagamenti tracciati per le detrazioni fiscali dal 2020.

Dal 2020 i contribuenti che intendono detrarre nella misura del 19% le varie tipologie di spesa previste nell'articolo 15 del Tuir, dovranno provvedere al pagamento delle stesse attraverso sistemi tracciabili di pagamento, (bancomat, carte di credito, assegni) pena l'inammissibilità delle stesse.

La misura ha chiaramente lo scopo di incentivare il ricorso a tali forme di pagamento che riducono altresì l'utilizzo del denaro contante.

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale, vieta l'utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell'articolo 15 del D.P.R. n. 917/1986 ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:

- Interessi passivi mutui prima casa;
- Intermediazioni immobiliari per abitazione principale;
- Spese mediche;
- Veterinarie;
- Funebri;
- Frequenza scuole e università;
- Assicurazioni rischio morte;
- Erogazioni liberali;
- Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi;
- Affitti studenti universitari;
- Canoni abitazione principale;
- Addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
- Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.



Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

Le uniche due eccezioni al pagamento tracciato sono rappresentate dalle spese sostenute per:

- l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici,
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Inoltre, sempre dal 01/01/2020 le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (sopra descritte ad eccezione degli interessi passivi su mutui ipotecari e le spese mediche) sono parametrate al reddito complessivo. Vale a dire che la detrazione del 19% spetta per l'intero importo della spesa sostenuta e documentata con pagamento tracciato (no contanti) solo nel caso in cui il reddito complessivo di colui che l'ha sostenuta non ecceda 120.000 euro; oppure per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000 euro le detrazioni non spettano.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti.

Studio Associato Lanza Poltronieri